

Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e ha condannato il sig. José María Castillejo Oriol alle spese.

---

**Impugnazione proposta il 17 marzo 2021 da Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 febbraio 2021, causa T-701/20, Segura del Oro Pulido / Commissione**

**(Causa C-225/21 P)**

(2021/C 502/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido (rappresentante: J. Jover Padró, abogado)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

Con ordinanza del 29 settembre 2021, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata, e ha condannato il sig. Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido alle spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig- Holsteinisches Verwaltungsgericht (Germania) il 13 agosto 2021 — SI e a. / Bundesrepublik Deutschland**

**(Causa C-497/21)**

(2021/C 502/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht.

**Parti**

*Ricorrenti:* SI, TL, ND, VH, YT, HN

*Resistente:* Bundesrepublik Deutschland

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l'articolo 2 lettera q), della direttiva 2013/32/UE <sup>(1)</sup> una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima procedura di asilo infruttuosa sia stata condotta in un altro Stato membro dell'Unione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può altresì essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima procedura di asilo infruttuosa sia stata condotta in Danimarca.
- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione: se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, [lettera d)], della direttiva 2013/32/UE una normativa nazionale la quale dispone che una domanda di asilo sia inammissibile ove si tratti di una domanda reiterata e non prevede a tale effetto alcuna distinzione tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).